# REGOLAMENTO (CEE) N. 866/84 DEL CONSIGLIO

**del 31 marzo 1984**

**relativo all'adozione di misure particolari concernenti l'esclusione per i prodotti lattiero-caseari del regime del traffico di perfezionamento attivo e delle manipolazioni usuali**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 856/84 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo può, in casi particolari, essere escluso totalmente o parzialmente per i prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al medesimo articolo o di merci elencate nell'allegato dello stesso regolamento; che nella direttiva 69/73/CEE (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1979, è prevista l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo;

considerando che l'utilizzazione di prodotti lattiero-caseari provenienti dai paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo rischia di compromettere le normali possibilità di smercio dei prodotti d'origine comunitaria e il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre di conseguenza vietare il ricorso al regime di traffico di perfezionamento attivo per questi prodotti;

considerando che, per gli stessi motivi, è necessario altresì vietare talune manipolazioni usuali ai sensi della direttiva 71/235/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1971, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le manipolazioni usuali che possono essere effettuate nei depositi doganali e nelle zone franche (5), sul territorio doganale della Comunità, di prodotti lattiero-caseari in provenienza da paesi terzi e per i quali non sia stato riscosso un prelievo all'importazione nella Comunità,

considerando che a questo stadio conviene limitare la durata di queste misure ad un periodo di due anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo è escluso per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, nella misura in cui siano destinati alla fabbricazione di altri prodotti menzionati allo stesso articolo o di merci elencate nell'allegato dello stesso regolamento.

2. Il ricorso a talune delle manipolazioni usuali di cui all'articolo 1 della direttiva 71/235/CEE può essere escluso, secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti menzionati all'articolo 1 dello stesso regolamento in regime di deposito doganale o in zona franca.

*Articolo 2*

L'articolo 1 fa salve le importazioni in regime di perfezionamento attivo effettuate entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sulla base delle autorizzazioni valide a tale data.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorizzazioni rilasciate.

*Articolo 3*

Il presente regolamento è applicabile per un periodo di due anni. Prima della fine della campagna lattiera 1984/1985 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sulla situazione nel mercato comunitario nel settore del latte, eventualmente corredata di appropriate proposte.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 62 del 5. 3. 1984, pag. 65.
(4) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. ROCARD